

	COMUNE DI LURAS	
	PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. N. 92	Raccolta 2026
	ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO	
	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA'	
	ALLOGGIO PER ANZIANI DEL COMUNE LURAS, PER ANNI CINQUE CON	
	OPZIONE DI PROROGA DI ANNI QUATTRO. CIG B91F8E17E5.	
	L'anno 2026 il giorno 6 del mese di luglio in LURAS, presso la sede del	
	Comune in via Nazionale n. 12, avanti al sottoscritto Ufficiale rogante Dott.	
	Gianluca Cocco, Segretario Comunale del Comune di Luras, abilitato a rogare	
	i contratti nei quali il Comune stesso è parte, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c)	
	del D. Lgs. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti	
	concordemente e con il mio assenso espressamente rinunciato, sono	
	comparsi:	
	- da una parte, la Dott.ssa Loredana Marras, nata a Torino (TO) il 31/08/1982	
	codice fiscale MRRLDN82M71L219C, domiciliata per la carica come	
	appresso, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Socio Culturale del	
	Comune di Luras, avente sede a Luras, in via Nazionale n. 12, codice fiscale	
	e partita I.V.A: 00248590903, la quale interviene nel presente atto non in	
	proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune, in virtù della carica	
	che ricopre in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto del	
	Sindaco n. 6 del 01/08/2025, nel seguito del presente atto denominato	
	semplicemente "Comune";	
	- dall'altra parte, il Sig. Nicolò Fiori, codice fiscale FRINCL58C04G015E, il	
	1	

	quale interviene al presente atto in qualità di Rappresentante Legale	
	dell'impresa Oltrans Service Soc. Coop. Sociale, codice fiscale e partita	
	I.V.A: 01342080908, iscritta al n. 01342080908 del Repertorio Economico	
	Amministrativo presso la C.C.I.A.A., di seguito nel presente atto denominato	
	anche "concessionario".	
	Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario	
	comunale sono certo	
	MI PREMETTONO CHE	
	- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25.02.2026 è stato	
	approvato il Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio per	
	Anziani di Luras, sita in via Olbia n. 6 e di proprietà comunale;	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 10.10.2025 è stato	
	approvato il progetto relativo alla Concessione della struttura sociale di	
	tipologia Comunità Alloggio per Anziani, con capacità ricettiva massima di 24	
	posti, redatto dalla Responsabile dell'Area socio-culturale e finalizzato	
	all'erogazione del servizio residenziale di Comunità Alloggio da affidarsi in	
	Concessione a terzi;	
	- con determinazione della Responsabile dell'Area socio-culturale n. 183 del	
	13.10.2025 si procedeva ad indire la gara per l'affidamento in Concessione	
	della suddetta Comunità Alloggio Anziani del Comune di Luras per anni	
	cinque, prorogabile di ulteriori quattro anni agli stessi patti e condizioni ai	
	sensi dell'art 120, comma 10 D.Lgs. 36/2023 con decorrenza dalla data di	
	consegna della struttura all'aggiudicatario;	
	- con determinazione della Responsabile dell'Area socio-culturale n. 21 del	
	25.02.2026, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica	
	2	

	a cura della C.U.C. presso l'Unione dei Comuni Alta Gallura, si è preso atto	
	dell'aggiudicazione della Concessione, da parte della stessa, all'operatore	
	economico OLTRANS SERVICE SOC. COOP. SOCIALE, alle condizioni	
	offerte in sede di gara;	
	- con determinazione della Responsabile dell'Area socio-culturale n. 44 del	
	31.03.2026, in virtù dell'esigenza di completare i lavori di ristrutturazione della	
	struttura oggetto di concessione e di rispettare le condizioni previste dal	
	capitolato, si è provveduto a effettuare una proroga tecnica, sino al	
	30.06.2026, a favore dell'appaltatore uscente.	
	CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
	Rendendosi ora necessario stipulare fra le parti apposito atto contrattuale, i	
	convenuti mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e	
	stipulano quanto appresso.	
	Articolo 1 - Oggetto del contratto	
	Il Comune di Luras, come sopra rappresentato, affida in concessione al	
	Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna	
	e sotto la sua esclusiva responsabilità, il servizio di gestione della Comunità	
	Alloggio per Anziani, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del decreto legislativo 31	
	marzo 2023, n.36 e ss.m.m.ii., mediante sfruttamento economico della relativa	
	struttura sita a Luras in via Olbia n. 6, in conformità alle disposizioni e	
	condizioni stabilite dal capitolato speciale di gara, alle modalità di gestione e	
	alle attività migliorative proposte nel Progetto presentato in sede di offerta	
	tecnica, nonché alle disposizioni previste dal Regolamento comunale sul	
	funzionamento della Comunità Alloggio per Anziani, che le parti dichiarano di	
	ben conoscere e che hanno sottoscritto per approvazione e integrale	
	3	

	accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tali documenti	
	costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se	
	non materialmente allegati. In caso di discordanze applicative tra disposizioni	
	si segue il seguente ordine di prevalenza: regolamento comunale, capitolato	
	speciale di gara, offerta tecnica (fatti salvi i casi di condizioni migliorative	
	rispetto a quelle prescritte).	
	Il Concessionario svolgerà il servizio assumendo su di sé ogni rischio	
	economico, gestionale e operativo, nonché ogni responsabilità.	
	La Comunità Alloggio anziani ha funzionamento permanente ventiquattro ore	
	su ventiquattro per tutto l'anno.	
	La gestione comprende i servizi minimi di base: assistenza agli ospiti	
	ventiquattro ore su ventiquattro, igiene personale e ambientale, servizio di	
	lavanderia, assistenza medica garantita dal medico di base, servizio di	
	ristorazione, sanificazione e disinfestazione, approvvigionamento dei beni	
	necessari per la gestione della struttura, organizzazione del quotidiano, attività	
	di animazione e di socializzazione, manutenzione ordinaria della struttura e	
	dei beni in dotazione, nonché tutto quanto dettagliamente indicato nel	
	capitolato speciale.	
	All'interno della Comunità Alloggio, in aggiunta ai servizi prescritti dal	
	capitolato, in relazione alle esigenze dell'utenza interna ed esterna, previa	
	intesa con la Responsabile dell'Area socio-culturale, sarà possibile attivare gli	
	ulteriori servizi integrativi e migliorativi previsti dal Progetto costituente l'offerta	
	tecnica, nonché quelli contemplati dal Regolamento sul funzionamento della	
	struttura eventualmente individuabili nel corso della gestione, alle condizioni	
	operative ed economiche concordate tra Concessionario e Comune.	
	4	

	Il concessionario dichiara di ben conoscere tutti gli adempimenti di sua	
	competenza derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.	
	81, delle cui norme assicura la piena osservanza.	
	Articolo 2 - Struttura e dotazioni strumentali	
	Per l'erogazione del servizio oggetto di concessione, il Comune affida al	
	Concessionario la struttura di proprietà comunale ubicata a Luras in via Olbia	
	n. 6, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 29, particella 1505, subalterno 3. La	
	struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi	
	gli arredi e le dotazioni presenti, come risultanti da apposito verbale sottoscritto	
	dalle parti al momento della consegna.	
	Lo sfruttamento economico dell'intero immobile adibito a sede della struttura,	
	nonché del relativo terreno di pertinenza è soggetto a una controprestazione	
	economica da parte del Concessionario, nella misura annuale stabilita in sede	
	di offerta economica, pari a € 25.200,00, da corrispondere al Comune di Luras,	
	per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di concessione annuo da	
	versare con cadenza semestrale anticipata.	
	Il Concessionario dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati, è	
	responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento e	
	dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi, danneggiamenti e	
	distruzioni di beni in dotazione. Detti danneggiamenti, ammanchi e distruzioni	
	se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al	
	concessionario al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse	
	caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà	
	detratto dalla cauzione.	
	Le parti danno atto che la struttura allo stato attuale è in possesso dell'agibilità	
	5	

	prevista dalla normativa vigente.	
	Sarà cura del soggetto concessionario acquisire ogni autorizzazione	
	necessaria al suo funzionamento, tramite gli uffici competenti conformemente	
	alla normativa in vigore. Il Concessionario dovrà, inoltre, munirsi di tutte le	
	licenze ed autorizzazioni amministrative, sanitarie e commerciali, necessarie	
	per poter avviare l'attività e del piano di sicurezza. Gli adempimenti di cui ai	
	precedenti punti sono a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun	
	onere per l'amministrazione.	
	Le parti danno atto che alla data di avvio del servizio e di consegna della	
	struttura è stato redatto lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti,	
	degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare	
	lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano.	
	Il Comune si impegna a trasmettere al Concessionario i certificati di regolare	
	esecuzione dei lavori recentemente eseguiti nella struttura e i certificati di	
	conformità della stessa e dei relativi impianti entro il 15 luglio 2026.	
	Articolo 3 - Valutazione dei rischi	
	In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze non è stato predisposto	
	il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in quanto,	
	in relazione alla tipologia delle attività oggetto di concessione, non si sono	
	riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e	
	protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza	
	risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da	
	valutare, restando pertanto immutati gli obblighi del concessionario in merito	
	alla sicurezza del lavoro. Il Concessionario dichiara di aver effettuato la	
	valutazione di tutti i rischi specifici correlati all'attività da svolgere e si impegna	
	6	

	a redigere entro 90 giorni il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai	
	sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.	
	Articolo 4 - Valore della concessione	
	Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito	
	dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto,	
	al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e	
	dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali	
	lavori e servizi. Tale valore è stato stimato in € 4.829.049,20 per l'intera durata	
	della concessione, compresa l'eventuale opzione di rinnovo della gestione per	
	ulteriori 4 anni.	
	Articolo 5 - Corrispettivi	
	Per i servizi obbligatori erogati agli utenti della struttura il Concessionario ha	
	diritto a un corrispettivo pari all'ammontare della retta mensile offerta in sede	
	di gara, ossia: euro milleottocentoquarantatrè (€ 1.843,00), I.V.A. esclusa.	
	In caso di attivazione degli ulteriori servizi integrativi e migliorativi previsti dal	
	Progetto costituente l'offerta tecnica, nonché di quelli contemplati dal	
	Regolamento sul funzionamento della struttura eventualmente individuabili nel	
	corso della gestione, il Concessionario ha diritto a un corrispettivo stabilito,	
	previa intesa col Comune, in relazione alle tariffe correnti applicate per gli	
	stessi servizi nel territorio circostante.	
	Gli utenti sono tenuti a versare le rette dovute direttamente al Concessionario.	
	In caso di agevolazioni disposte dal Comune per l'abbattimento delle rette, gli	
	utenti possono delegare il Comune di versare al Concessionario, per loro	
	conto, la quota oggetto di agevolazione.	
	I rischi operativi (variabilità della domanda, capacità di erogare le prestazioni,	
	7	

	tempistiche, inflazione, perdite aziendali) derivanti dalla gestione del servizio	
	oggetto di concessione sono a carico del Concessionario.	
	Articolo 5 – Canone di concessione	
	Il Concessionario è obbligato a corrispondere al Comune un canone annuale	
	pari a euro venticinquemiladuecento (€ 25.200,00), derivante dal rialzo del	
	300% del canone base di euro ottomilaquattrocento (€ 8.400,00) offerto in	
	sede di gara. Il canone annuale dovrà essere versato in rate semestrali	
	anticipate di importo pari a dodicimilaseicento (€ 12.600,00) con decorrenza	
	dalla data di avvio del servizio.	
	Il canone dovrà essere versato sul conto corrente di tesoreria comunale	
	mediante sistema di pagamento PagoPa attraverso il seguente link:	
	https://sol.comune.luras.ss.it/luras/po/po_login.php , inserendo nel campo	
	causale la dicitura “Canone concessorio comunità alloggio ____ semestre,	
	anno____”.	
	Articolo 6 - Tracciabilità Flussi Finanziari	
	Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,	
	impegnandosi:	
	a) a utilizzare uno o più conto correnti, accesi presso banche o presso la	
	società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti	
	finanziari relativi alla gestione del presente contratto;	
	b) a comunicare al Comune di Luras i conti correnti dedicati di cui alla lettera	
	precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso	
	termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su	
	di essi.	
	8	

	Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13/08/2010 n. 136, il presente	
	contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento dei prescritti	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Articolo 7- Durata	
	La concessione avrà durata di cinque (5) anni, prorogabili di ulteriori quattro	
	(4) anni agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art 120, comma 10, del	
	D.Lgs. 36/2023, con decorrenza dalla data di consegna della struttura al	
	concessionario.	
	Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a garantire, su richiesta	
	dell'amministrazione, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni	
	del contratto originario.	
	Il termine iniziale di scadenza del contratto o quello eventuale derivante	
	dall'esercizio della suddetta opzione di proroga, può essere soggetto a proroga	
	tecnica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs.	
	36/2023.	
	Il Concessionario è tenuto a dare inizio alle attività garantendo la continuità e	
	congruità dei servizi esistenti, in modo da non arrecare alcun disagio agli ospiti	
	della struttura.	
	È fatta salva altresì al concessionario la facoltà di recedere ai sensi del Codice	
	Civile, dando un preavviso di sei (6) mesi a mezzo PEC.	
	Articolo 8 - Ulteriori obblighi del Concessionario	
	Al personale addetto all'esecuzione del presente contratto si applicano le	
	disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,	
	n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,	
	a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La	
	9	

	violazione delle norme in esso contenute, costituisce causa di risoluzione del	
	presente contratto.	
	Il personale da impiegare è definito proporzionalmente al numero degli ospiti	
	secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 del 2005 ed in base a quanto	
	indicato dalla normativa vigente anche se sopravvenuta al presente contratto.	
	Il gestore per l'espletamento del servizio Comunità Alloggio per Anziani dovrà	
	garantire la presenza minima delle figure professionali richieste dal capitolato.	
	Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in	
	regola rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12	
	marzo 1999, n. 68.	
	Le parti sottoscrivono per approvazione ed integrale accettazione il patto di	
	integrità in materia di contratti pubblici, che qui si intende integralmente	
	riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli	
	atti del fascicolo del presente contratto.	
	Il Concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001,	
	attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
	non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Luras che abbiano	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo, per il	
	triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro e si obbliga al	
	costante rispetto di tale obbligo.	
	Articolo 9 - Garanzie	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36 del 2023, a garanzia	
	dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto,	
	dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che	
	l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione	

	affidata in concessione, per fatto dell'operatore aggiudicatario a causa di	
	inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il Concessionario ha	
	costituito, nelle forme e modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, la garanzia	
	fidejussoria (ridotta in virtù del possesso di certificazione di qualità UNI CEI	
	ISO 9001:2015 e della digitalizzazione della fidejussione), pari al 6,3 per cento	
	del valore della concessione, sotto forma di polizza assicurativa n. 2294400	
	emessa, in data 24/06/2026, dalla REVO Insurance S.p.A., con sede legale in	
	viale dell'Agricoltura n. 7, Verona (VR), per la somma garantita di Euro	
	trecentoquattromiladuecentoventinove/97 (€ 304.229,97). Resta salvo per	
	l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione	
	risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare	
	l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale	
	o parziale da parte dell'Ente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla	
	comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto	
	dopo tre mesi di messa in mora senza esito.	
	Il Concessionario si impegna a dare comunicazione all'Ente del rinnovo di	
	detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non	
	oltre i due mesi antecedenti alla relativa data di scadenza.	
	Ogni responsabilità sia civile sia penale per i danni che, in relazione	
	all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero	
	all'amministrazione o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed	
	eccezioni a totale carico del Concessionario. A tal fine il Concessionario ha	
	costituito le seguenti polizze assicurative in conformità al capitolato speciale:	
	- Polizza n. 194775538, emessa dalla UnipolSai, con sede in viale Aldo Moro,	
	n. 315, Olbia (OT), con scadenza 06/09/2026, rilasciata per la responsabilità	
	11	

	civile in ordine alle attività oggetto della concessione e dei servizi prestati agli	
	utenti esterni e a terzi, con massimale assicurato di € 3.000.000,00 per	
	sinistro, per persona e per danni a cose, nonché per la responsabilità civile	
	verso i prestatori di lavoro, dipendente o volontario, con massimale per	
	sinistro e persona di importo pari a € 1.500.000,00. Il Concessionario si	
	impegna a rinnovare la suddetta Polizza e a presentarla al Comune almeno	
	15 giorni prima della relativa scadenza.	
	- Polizza n. 460753384, emessa in data 24/06/2026, dalla Assicurazioni	
	Generali S.p.A, con sede in Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste (TS), per i	
	danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche	
	derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale. Ai fini della polizza,	
	il valore dei locali, impianti e attrezzature affidati dal Comune al	
	Concessionario è pari a € 3.000.000,00.	
	Le suddette polizze sono acquisite agli atti dell'amministrazione ed inserite nel	
	fascicolo del presente contratto.	
	Articolo 10 - Revisione Prezzi	
	E' possibile la revisione dei prezzi in stretta applicazione di quanto previsto	
	dagli artt. 189 e 192 del D.Lgs 36/2023.	
	Articolo 11 - Subconcessione e cessione del contratto	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
	dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.	
	E' fatto divieto al Concessionario di procedere alla subconcessione a favore di	
	altri operatori.	
	Articolo 12 - Documenti che fanno parte del contratto	
	Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ad	
	12	

	esso:	
	- il capitolato speciale d'appalto;	
	- l'offerta tecnica del Gestore, comprensiva delle proposte migliorative ed	
	integrative offerte;	
	- il regolamento comunale sul funzionamento della Comunità Alloggio per	
	Anziani;	
	- le polizze assicurative;	
	- il verbale sullo stato di fatto e di diritto in cui si trova la struttura al momento	
	della consegna, compresi gli arredi e le dotazioni presenti.	
	Articolo 13 - Risoluzione e recesso	
	Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui	
	all'art.190 del D.lgs 36/2023;	
	Articolo 14 - Controversie	
	Per la definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o	
	all'interpretazione del Contratto il Foro competente è quello di Tempio	
	Pausania. E' comunque facoltà delle parti ricorrere agli istituti previsti dal Libro	
	V – Titolo II “I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” e dagli articoli 211	
	e 212 del D.Lgs. 36/2023.	
	Ove le parti decidano di non esercitare la facoltà prevista dal comma	
	precedente, ovvero, pur esercitandola, la controversia non venga comunque	
	composta e risolta, la stessa sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.	
	È esclusa la procedura arbitrale.	
	Articolo 15 - Interpretazione del contratto	
	Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni	
	di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile. Nel caso di contrasto tra le	

	norme del del capitolato e quelle del presente contratto, prevalgono queste	
	ultime, ove non altrimenti disposto e fatto salvo quanto previsto dal precedente	
	articolo 1.	
	Articolo 16 - Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri	
	lavoratori dipendenti	
	1. Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
	stazione appaltante procede all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	4. Il Concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente	
	tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi	
	integrativi, territoriali ed aziendali, per l'Area di attività e per la località dove si	
	svolge il servizio;	
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile	
	2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto	
	legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,	
	convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266, è stato acquisito apposito	
	Documento unico di regolarità contributiva con scadenza il 01/10/2026.	
	Articolo 17 – Incompatibilità	
	Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario dichiara che non	
	sussistono condizioni di incompatibilità per l'assunzione del servizio e nello	
	14	

	specifico che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del	
	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
	Articolo 18 - Domicilio del concessionario	
	Agli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge il proprio domicilio	
	digitale presso l'indirizzo PEC: certificata@pec.oltransservice.it. Per i soli casi	
	in cui la legge o l'impossibilità tecnica richiedano una notificazione o	
	comunicazione in forma cartacea, il Concessionario elegge domicilio speciale	
	presso la sede del Comune di Luras, in via Nazionale n. 12.	
	Articolo 19 - Spese contrattuali e registrazione	
	Sono a carico del concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri	
	connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa.	
	Trattandosi di una Onlus regolarmente iscritta, l'impresa concessionaria ha	
	diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito ai sensi del Punto 9 delle norme	
	speciali della Tabella D allegata alla Legge 22 agosto 1962, n. 604, nonché	
	all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis,	
	Tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.	
	Ai fini fiscali e repertoriali le parti dichiarano che il valore del presente contratto	
	è pari ad Euro 4.829.047,20 (I.V.A. esclusa).	
	Articolo 21 - Trattamento dei dati personali	
	I dati raccolti vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi alla	
	concessione. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei che	
	informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime	
	di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non	
	autorizzato. I dati personali possono essere oggetto di comunicazione, per le	
	finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre	
	15	

	soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del	
	trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima	
	del trattamento, a meno che la normativa vieti tale informazione per rilevanti	
	motivi di interesse pubblico;	
	c) il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito	
	della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto	
	dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati	
	personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì	
	che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate,	
	esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con	
	tali finalità;	
	d) il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano	
	adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le	
	quali sono trattati;	
	e) il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che	
	nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei	
	dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla	
	tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative	
	da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di	
	perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato	
	obbligo legale di riservatezza;	
	f) il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della	
	natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar	
	modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone	
	fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la	

	pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire	
	un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;	
	g) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche	
	e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del	
	trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti	
	dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;	
	h) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto	
	degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure	
	tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la	
	riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi	
	di trattamento;	
	i) il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate	
	misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della	
	disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;	
	j) il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte	
	a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche	
	e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;	
	k) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di	
	notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati	
	personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai	
	sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;	
	l) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione	
	della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del	
	RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del	
	Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui	

		all'art. 36 del RGPD;	
	m)	il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;	
	n)	il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune di Luras;	
	o)	il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;	
	p)	il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del presente contratto, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;	
	q)	il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;	
	r)	il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.	

Il Segretario comunale rogante: Dott. Gianluca Cocco